REGOLAMENTO (CEE) N. 635/86 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1986

relativo alle restrizioni quantitative applicabili agli scambi di taluni ortofrutticoli tra la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli fra la Spagna e il Portogallo [1], in particolare l'articolo 13,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3792/85 prevede che la Spagna, fino al 31 dicembre 1989, e il Portogallo, durante la prima tappa del periodo transitorio, possano mantenere, ciascuno dei confronti dell'altro, restrizioni quantitative all'importazione di taluni ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, il contingente iniziale applicabile nel 1986 è fissato, per ciascun prodotto, allo 0,6 % della media della produzione annuale dello stato membro importatore nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali sono disponibili statistiche, o alla media delle importazioni dal nuovo stato membro esportatore negli ultimi tre anni precedenti l'adesione per i quali sono disponibili statistiche, qualora dall'applicazione di quest'ultimo criterio risulti un volume più elevato;

considerando che dalle statistiche attualmente disponibili risulta che occorre prendere in considerazione il primo dei suddetti criteri;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3792/85, i contingenti fissati in applicazione del suddetto regolamento si aggiungono ai contingenti definiti in applicazione degli articoli 137 e 269 dell'atto d'adesione; che tali contingenti sono stati definiti dal regolamento (CEE) n. 483/86, del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa il livello delle restrizioni quantitative applicabili in Spagna all'importazione di taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [2], nonché dal regolamento (CEE) n. 501/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa per il 1986 il contingente iniziale applicabile dalla Repubblica Portoghese a taluni ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I sono fissati i volumi dei contingenti iniziali che la Spagna può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dal Portogallo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3792/85.

2. Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, tali volumi sono ridotti di un sesto.

Articolo 2

1. Nell'allegato II sono fissati i volumi dei contingenti iniziali che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3792/85 e nel rispetto delle date previste da detto regolamento, il Portogallo può applicare all'importazione dei prodotti del settore degli ortofrutticoli freschi provenienti dalla Spagna.

2. Per il periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 dicembre 1986, tali volumi sono ridotti di un sesto.

Articolo 3

Le autorità spagnole o le autorità portoghesi, a seconda dei casi, rilasciano le autorizzazioni di importazione entro il limite dei contingenti previsti dal regolamento (CEE) n. 3792/85 in modo da garantire un'equa ripartizione fra i richiedenti dei quantitativi disponibili.

Le domande di autorizzazione ad importare sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione da svincolare, alle condizioni fissate, a seconda dei casi, dalle autorità spagnole o dalle autorità portoghesi, ad avvenuta realizzazione delle importazioni.

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
[2] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 7.
[3] GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 46.

Articolo 4

1. Le autorità spagnole e le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure da esse adottate ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2. Esse trasmettono, entro il 15 di ogni mese al più tardi, le informazioni seguenti per quanto riguarda ciascuno dei prodotti per i quali sono state rilasciate, nel corso del mese precedente, autorizzazioni ad importare:

— i quantitativi globali che risultano dalle autorizzazioni ad importare che sono state rilasciate,

— i quantitativi che sono stati importati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

(tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori	1 298
	G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altre simili radici commestibili:	
	ex II. Carote e navoni	
	— Carote	796
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle	5 983
	— Agli	1 132
	M. Pomodori	12 022
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance	10 385
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi:	
	II. altri:	
	— Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma)	2 736
	C. Limoni	2 816
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola	3 056
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele	5 899
	B. Pere	3 017
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	A. Albicocche	971
	ex B. Pesche, comprese le pesche noci:	
	— Pesche	2 789

ALLEGATO II

(tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:	
	B. Cavoli:	
	I. Cavolfiori:	
	ex a) dal 15 aprile al 30 novembre: — dal 1° al 30 novembre	150
	ex b) dal 1° dicembre al 14 aprile: — dal 1° dicembre al 31 marzo	
	ex H. Cipolle, scalogni e agli:	
	— Cipolle dal 1° agosto al 30 novembre	342
	— Agli dal 1° agosto al 31 dicembre	13
	M. Pomodori:	
	ex I. dal 1° novembre al 14 maggio: — dal 1° dicembre al 14 maggio	900
	ex II. dal 15 maggio al 31 ottobre: — dal 15 maggio al 31 maggio	
08.02	Agrumi, freschi o secchi:	
	A. Arance:	
	I. Arance dolci, fresche:	
	a) dal 1° aprile al 30 aprile	
	b) dal 1° maggio al 15 maggio	
	ex c) dal 16 maggio al 15 ottobre: — dal 16 maggio al 31 agosto	
	ex d) dal 16 ottobre al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo	576
	II. Altri:	
	ex a) dal 1° aprile al 15 ottobre: — dal 1° aprile al 31 agosto	
	ex b) dal 16 ottobre al 31 marzo: — dal 1° febbraio al 31 marzo	
	B. Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi:	
	ex II. altri:	
	— Mandarini, compresi i tangerini e mandarini satsuma), dal 1° novembre al 31 marzo	111
	ex C. Limoni:	
	— dal 1° giugno al 31 ottobre	107
08.04	Uve, fresche o secche:	
	A. fresche:	
	I. da tavola:	
	ex b) dal 15 luglio al 31 ottobre: — dal 15 agosto al 30 settembre	367
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche:	
	A. Mele:	
	II. altri:	
	ex b) dal 1° gennaio al 31 marzo: — dal 1° al 31 marzo	619
	ex c) dal 1° aprile al 31 luglio: — dal 1° aprile al 30 giugno	

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente iniziale per il 1986
08.06 *(segue)*	B. Pere:	
	II. altre:	
	ex a) dal 1° gennaio al 31 marzo:	385
	— dal 1° febbraio al 31 marzo	
	b) dal 1° aprile al 15 luglio	
	c) dal 16 luglio al 31 luglio	
	ex d) dal 1° agosto al 31 dicembre:	
	— dal 1° al 31 agosto	
08.07	Frutta a nocciolo, fresche:	
	ex A. Albicocche:	
	— dal 15 giugno al 15 luglio	36
	B. Pesche, comprese le pesche noci:	
	— Pesche, dal 1° maggio al 30 settembre	203